



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
e dal Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Disegno di legge	»	20
Testo del decreto-legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. -

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

In particolare, il **Capo I, Sezione I**, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attrattività degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 1 (Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca) modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si prevede, in particolare, che il Ministero promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali, provvedendo alla relativa assegnazione delle risorse mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa i criteri, le modalità e i termini.

Si tratta di un intervento volto a premiare le linee progettuali, attraverso l'assegnazione di parte delle risorse del FOE, che promuovono l'innovazione e il progresso tecnologico della ricerca.

Il **Capo II** reca disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca.

La **Sezione I** reca disposizioni urgenti in materia di istruzione. In particolare, l'**articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)** al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, prevede che gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, anche qualora conferiti ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possano essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025.

La proroga del termine in parola si rende indispensabile al fine di intercettare taluni incarichi la cui scadenza interviene a cavallo della procedura per il conferimento dei 18 incarichi di direttore degli USR, i cui interPELLI hanno visto una partecipazione straordinaria, in quanto risultano pervenute n. 1075 candidature complessive. Tale circostanza, aggravando la procedura di valutazione, rende impossibile la chiusura dell'attività delle commissioni di valutazione in tempo utile per il conferimento contestuale di tutti e 18 gli incarichi di direttore di USR prima del periodo estivo - che costituisce, notoriamente, un momento di particolare attività amministrativa proprio in capo agli USR in relazione alle procedure connesse all'avvio dell'anno scolastico e dei correlati target del PNRR.

Infatti, la proroga legislativa in parola non ha effetti generalizzati, limitandosi ai seguenti 5 casi:

- 1) USR Calabria (scadenza 4 agosto)
- 2) USR Sicilia (scadenza 4 agosto)
- 3) USR Campania (31 agosto)
- 4) USR Umbria (31 agosto)
- 5) USR Abruzzo (1° settembre)

Le scadenze di tali incarichi intervengono a cavallo della procedura per il conferimento dei corrispondenti 18 incarichi di direttore degli USR che è stata tempestivamente avviata a seguito dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici scolastici regionali del MIM (vigenza del nuovo regolamento: 20 dicembre 2024; data avvio: 24 febbraio 2025, chiusura domande 15 marzo 2025). Si precisa, dunque, che, anche per gli incarichi interessati dalla norma in oggetto, sono in corso le attività di valutazione delle candidature da parte delle relative commissioni.

Tuttavia, si deve far rilevare che le procedure d'interpello per i 18 USR ha conosciuto una partecipazione straordinaria, in quanto risultano pervenute n. 1075 domande complessive. Tale circostanza ha, dunque, oggettivamente aggravato la procedura di valutazione rendendo impossibile la chiusura dell'attività delle commissioni in tempo utile per il conferimento, contestuale, di tutti e 18 gli incarichi di direttore di USR.

Tanto premesso in ordine alla oggettiva impossibilità – pur a fronte di una congrua tempistica adottata dal MIM – di concludere le procedure d'interpello prima delle scadenze degli incarichi attuali, si riportano di seguito le ulteriori motivazioni che depongono verso la necessità di garantire la continuità dei predetti incarichi in scadenza, ulteriormente motivando l'esigenza legislativa qui indicata.

La proroga degli incarichi dei suddetti titolari degli USR si rende indispensabile, infatti, come già ampiamente motivato da questa Amministrazione in atti di proroga di incarico degli scorsi mesi, tutti registrati dagli Organi di controllo, per garantire l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa e, in particolare, la continuità alle complesse e rilevanti attività degli USR in una fase particolarmente delicata dell'anno scolastico, caratterizzata dalla complessa procedura amministrativa di tutte le complesse attività amministrative necessarie per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, nonché dalle attività e procedure di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, attualmente in corso, per tutto il personale scolastico, per il reclutamento di nuovi docenti, finalizzato anche al raggiungimento di specifici e rilevanti target europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR per l'anno 2025 soprattutto per le connesse scadenze europee nel corso dell'anno, e inoltre per la necessità di garantire il diritto all'incarico per il dirigente attualmente titolare.

A tal riguardo, si rammenta che occorre proseguire, senza soluzione di continuità, nello svolgimento delle attività amministrative e gestionali, di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento, da parte dell'Italia, dei seguenti fondamentali target europei PNRR in scadenza nel corrente anno 2025:

- assunzioni di personale docente in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: sono in corso le complesse attività amministrative, di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, conseguenti ai due concorsi PNRR ora in fase di espletamento – già banditi, rispettivamente, con D.D.G. n. 3060 del 10 dicembre 2024 per 8.355 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria, e D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 per 10.677 posti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – da concludersi entro il 30 settembre 2025 con l'assunzione in servizio dei vincitori;

in specie, occorre terminare i lavori delle relative commissioni per ciascuna delle numerose classi di concorso, anche in considerazione del numero ingente di domande;

- dimensionamento della rete scolastica sull'intero territorio nazionale in attuazione della Riforma M4C1 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico", che si basa su un *iter* regionale complesso, imperniato sulle competenze e sul ruolo dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche di raccordo con gli enti territoriali regionali nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione; e che, allo stato, registra la procedura in corso, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'accordo in Conferenza unificata per l'aggiornamento del piano di dimensionamento di competenza per l'anno scolastico 2025/2026.

Con la disposizione in esame, infine, si prevede che i provvedimenti di proroga degli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali siano adottati dal direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito poiché gli stessi incidono in una fase transizione verso la nuova organizzazione che richiede di chiarire che, ove si tratti di un ufficio di titolarità di USR già di seconda fascia, la competenza del provvedimento resta ancora in capo al predetto direttore generale.

A tale specifico riguardo, tenuto conto della circostanza di dover prorogare un incarico, attualmente ricoperto da un dirigente di seconda, che ha ottenuto, in ragione della recente riorganizzazione del MIM, l'elevazione al livello dirigenziale generale, si fa presente che tale situazione non può che essere circoscritta al solo caso evidenziato, il quale è, peraltro, supportato da una specifica disposizione transitoria del nuovo regolamento di organizzazione (articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 185 del 2024, che statuisce fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi già conferiti, ivi compresi, dunque, quelli conferiti su preesistenti uffici dirigenziali non generali).

La **Sezione II** prevede disposizioni atte al rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni dello stesso, di contribuire al tempestivo perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché di semplificare le procedure e gli interventi a titolarità del MUR. La **Sezione III** reca disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca. Si prevedono, in particolare, misure atte a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività degli organi ausiliari del Ministero dell'università e della ricerca, ossia il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nonché misure specifiche per consentire l'accelerazione degli interventi del Piano d'Azione RicercaSud, con l'obiettivo di rafforzare la filiera della ricerca e dell'innovazione nelle aree meno sviluppate del Paese, e in materia di aziende ospedaliero-universitarie.

Nel dettaglio, l'**articolo 3 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)** prevede, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca e di semplificare le procedure e gli interventi di competenza del Ministero, anche alla luce degli ambiziosi obiettivi da raggiungere nell'ambito del PNRR, per l'anno 2025, la possibilità per lo stesso Ministero, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni personale di riferimento, di bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato, semplificando le procedure concorsuali disciplinate dall'articolo 1, commi 938 e 939, della legge 30 dicembre 2020, n.178. L'intervento normativo si

rende **urgente e necessario** al fine di assicurare l'efficace adempimento delle molteplici funzioni a carico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, alla luce, peraltro, del più ampio processo di riorganizzazione dell'Amministrazione, che ha interessato, altresì, l'articolazione organizzativa del Ministero. Tale processo nasce dall'esigenza di dover procedere tempestivamente alla realizzazione degli obiettivi strategici, previsti dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalla necessità di corrispondere alle ampliate competenze connesse alla nuova articolazione organizzativa dell'Amministrazione, disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, entrato in vigore il 17 maggio 2025. Con tale provvedimento si è inteso, infatti, adeguare la dotazione organizzativa alle nuove e sopravvenute missioni, nonché ai nuovi e diversi obiettivi politici che, negli ultimi anni, hanno visto un ampliamento dei settori di intervento, in particolare nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*housing* universitario, sicurezza della ricerca, specializzazioni di area medico-sanitaria, dottorati innovativi), per far fronte ai quali si è reso opportuno avvalersi di elevate professionalità anche estranee alla pubblica amministrazione, le quali hanno determinato un incremento delle risorse umane e, quindi, della relativa provvista finanziaria. Al fine di semplificare le procedure concorsuali in questione, si interviene, al **comma 2**, sulle modalità di svolgimento delle stesse procedure, eliminando quale requisito necessario di accesso, il possesso del dottorato di ricerca o di master universitario di secondo livello o di diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Si prevede, inoltre, che le procedure di selezione si articolino in due fasi (anziché in quattro), ovvero nella prova scritta e nella prova orale. Infine, per opportune ragioni di coordinamento, si modifica l'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020, in ordine alla formazione, a conclusione delle diverse fasi delle procedure concorsuali, della graduatoria. Occorre precisare, in ogni caso, che l'eliminazione dei predetti titoli (dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello ovvero diploma di scuola di specializzazione post universitaria) quali requisiti di accesso alle procedure concorsuali non precluderà all'Amministrazione la facoltà di valorizzarne il possesso nell'ambito della valutazione dei titoli, anche in sede di colloquio orale, che verrà prevista nei singoli bandi di indizione delle stesse.

Il Ministero dell'università e della ricerca, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato autorizzato ad assumere personale qualificato tramite una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami funzionari di qualificata professionalità. Dettagliatamente, l'articolo 1, comma 937, della predetta legge 178 del 2020 ha disposto che: *«Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».*

Successivamente, l'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato ulteriormente le facoltà assunzionali (in un numero pari a 69 unità rispetto alle 56 unità precedentemente previste) stabilendo, a tal fine, che: *«Il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all' articolo*

1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 69 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell' articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020».

Le procedure concorsuali relative al reclutamento delle complessive n. 125 unità di personale sono state puntualmente definite dall'articolo 1, commi 938 e 939, della stessa legge n.178 del 2020.

Il comma 938 prevede che il personale da reclutare debba essere in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche e, a tal fine, in possesso, oltre che della laurea magistrale o specialistica, di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post-universitaria.

La stessa disposizione detta le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, da svolgersi in forma telematica e decentrata, anche in deroga all'articolo 4, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA.

Il successivo comma 939 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 reca ulteriori specificazioni in relazione alla valorizzazione di ulteriori titoli, quali il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati, nonché l'adeguata conoscenza in ambito informatico e digitale e la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Si stabilisce, altresì, che, dopo la selezione per esami e titoli, venga formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica l'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che i candidati che risultino utilmente collocati siano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera *c*) del suddetto comma 938.

A conclusione di tale periodo, viene svolta la prova scritta di cui alla lettera *d*) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi sopra illustrate.

Il Ministero dell'università e della ricerca, nel 2021, ha dato attuazione alle predette disposizioni tramite l'avvio di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nella ex Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

Tale concorso, bandito con decreto direttoriale n.1886 dell'8 ottobre 2021, si è concluso in data 5 settembre 2024, con l'assunzione di sole n. 44 unità su n. 125 autorizzate, per mancanza di ulteriori candidati idonei. Relativamente al contingente di personale previsto dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si rappresenta che l'autorizzazione ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è stata determinata in un numero pari a n. 69 unità di personale da inquadrare nell'ex Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali (Area Funzionari), con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020, ovvero una soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi.

Pertanto, allo stato attuale, rimangono non coperti complessivamente n. 81 posti (ovvero 125 posti autorizzati - 44 effettivamente assunti), di cui:

- n. 12 unità di personale autorizzate *ex* articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020;
- n. 69 unità di personale autorizzate *ex* articolo 64, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Lo scarso successo della predetta procedura assunzionale ha portato un grave nocumento all'Amministrazione in termini di implementazione del proprio personale; ciò anche a causa del complesso *iter* che lo stesso Dicastero ha posto in essere, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme riportate.

Tenuto conto della necessità di potenziare l'organico del Ministero e, di conseguenza, di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, si prevede la semplificazione delle predette procedure concorsuali e, in particolare, delle modalità previste dall'articolo 1, commi 938-939, della legge n. 178 del 2020 - in modo da permettere il rafforzamento della struttura amministrativa del Ministero stesso che, per quanto concerne l'area di riferimento (*ex* Area III) registra, a tutt'oggi, una scopertura in organico pari a circa il 50%.

L'**articolo 3, comma 3**, apporta modificazioni all'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allineando alle disposizioni di legge il numero dei nove gli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la disposizione provvede ad allineare, per mero coordinamento normativo, la dotazione organica relativa alle figure dirigenziali generali, in ragione delle diverse disposizioni legislative succedutisi nel tempo che, in conformità a quanto previsto dalla riserva di legge di cui all'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, hanno comportato un incremento graduale della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale fino al numero attualmente previsto pari a n. 10 figure, di cui una posizione per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

La finalità di tali disposizioni è stata quella di dotare l'Amministrazione di ulteriori unità di personale dirigenziali di livello generale che potessero ottemperare alle nuove competenze, in relazione con le accresciute "aree funzionali" di cui all'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, in relazione alle quali il Ministero citato svolge le funzioni di spettanza statale.

L'intervento proposto costituisce, quindi, una fotografia dello stato dell'arte della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale e persegue la finalità di chiarire la stratificazione normativa alla quale non è seguito, parallelamente, l'aggiornamento della disposizione prevista, appunto, all'articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si rappresenta, altresì, per completezza che con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, è stato emanato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, che abroga e sostituisce il vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164.

Con il **comma 4** si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, possa essere autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precisando che ai relativi oneri si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione

vigente. La previsione, per la sua natura contingente, non altera a regime le quote ordinariamente riservate ai dirigenti di carriera della pubblica amministrazione per l'accesso alla prima fascia. Si tratta di una misura urgente e cruciale per poter realizzare, sin da subito e con celerità, alcune importanti riforme (tra le quali quella sulle nuove modalità di accesso a medicina, che comportano, tra l'altro una nuova programmazione, in collaborazione con il Ministero della Salute, delle scuole di specializzazione di area medica), senza precludersi la possibilità di reperire soggetti estranei alla PA aventi specifiche e qualificatissime competenze ed esperienze professionali.

Il **comma 5** reca interventi in materia di incremento della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*», adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

L'**articolo 4 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio Universitario Nazionale)** intende prorogare al 31 dicembre 2025 il termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 160 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2024 - ossia il 31 luglio 2025 - relativo al mandato dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo, che troverà compiuta realizzazione mediante la modifica della legge n. 16 gennaio 2006, n. 18, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

La proroga si rende **necessaria e urgente** per consentire, nelle more dell'imminente finalizzazione dell'intervento di riforma, la prosecuzione dello svolgimento da parte del CUN delle proprie funzioni e delle attività istituzionali, nella composizione attualmente in carica.

Si rammenta, al riguardo, che la riforma complessiva dell'Organo è quanto meno necessaria per adeguare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento delle spese, in coerenza, altresì, con la tempistica di attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'**articolo 5 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'Azione RicercaSud)** intende svincolare le risorse finanziarie stanziare con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) a favore del Ministero dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento proposto si rende **necessario e urgente** in quanto mira a sostenere l'ambizioso progetto di sviluppo del Piano d'azione "RicercaSud"- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che si basa su un sistema integrato di investimenti in ricerca e infrastrutture, fornendo ulteriori risorse finanziarie e opportunità agli studenti, ricercatori e imprese del Sud, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nelle aree meno sviluppate del Paese.

L'obiettivo, tra l'altro, di rendere il Sud Italia un polo d'eccellenza per la ricerca scientifica e tecnologica, rafforzando la collaborazione tra università, imprese e istituzioni locali risulta, così,

perfettamente corrispondente, da una parte, agli obiettivi previsti dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR orientata a rafforzare la ricerca scientifica, favorendo la diffusione di modelli innovativi e multidisciplinari per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese, promuovendo l'innovazione e la diffusione delle tecnologie. Dall'altra, risponde al rispetto dell'obbligo della cosiddetta "clausola del 40%" che prevede che le amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR debbano assicurare che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno al fine di superare, nel tempo, il crescente divario di queste regioni rispetto ad altre realtà più competitive e superare le profonde disuguaglianze e la debolezza strutturale del sistema produttivo del Sud, in ottemperanza a quanto richiesto nelle Raccomandazioni della Commissione europea.

Pertanto, al **comma 1, lettera a)**, si dispone l'abrogazione del comma 190 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con cui vengono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile per la creazione degli ecosistemi dell'innovazione di cui al comma 188 del suddetto articolo.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede che vengano assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, risorse finanziarie, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud"- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, per favorire ed implementare, nell'ambito dell'economia della conoscenza, le finalità di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, si svincolano le risorse finanziarie, per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro, dalla esclusiva iniziale destinazione a favore della creazione di «Ecosistemi dell'Innovazione del Mezzogiorno» di cui al comma 188, destinandole al complesso degli interventi rispondenti agli obiettivi definiti nel Piano d'azione "RicercaSud".

Le predette risorse sono a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 e per il finanziamento di tali interventi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

Si rammenta che all'articolo 1, comma 189, della citata legge n. 178 del 2020, è stata disposta l'assegnazione al MUR di risorse nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 al fine di procedere alla costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 1, comma 188, della stessa legge.

La stessa legge dispone all'articolo 1, comma 190, che, per le suddette finalità, entro sessanta giorni dalla disposizione - da effettuarsi con deliberazione del CIPESS su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale - il MUR stabilisca, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Con Delibera CIPESS n. 48/2021 è stata, quindi, definita l'assegnazione al MUR di euro 150.000.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023 ed è stato contestualmente disposto che il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e il MUR, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvederà al coordinamento delle iniziative intraprese ai sensi della delibera con quelle afferenti al PNRR, M4C2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 1.5 «Ecosistemi dell'innovazione», e quelle relative al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati».

Nel dicembre 2021 - in raccordo con il DPCOE della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la necessaria coerenza e complementarità tra le iniziative di sostegno alla creazione di Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno è stato emanato il decreto interministeriale n. 1371 del 30 dicembre 2021, che contemplava la possibilità per gli Ecosistemi dell'innovazione, ammessi a finanziamento all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), in attuazione del D.D. n. 204 del 2021, di avvalersi delle risorse destinate al MUR dalla citata delibera CIPESS n. 48 del 2021. Potenziali beneficiari della misura a cura del MUR sarebbero stati gli Organismi di Ricerca risultati vincitori all'esito della procedura indetta dall'ACT sugli Ecosistemi per interventi "infrastrutturali".

Con un successivo e apposito decreto attuativo del MUR connesso agli esiti della procedura di evidenza pubblica indetta dall'ACT, si sarebbero stabilite modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali, l'illustrazione dei contenuti di queste ultime, le cause di inammissibilità, i criteri di valutazione, la tipologia di costi agevolabili e l'intensità del finanziamento. Tale decreto non è stato mai emanato.

A seguito della pubblicazione della graduatoria dall'ACT nel giugno 2022 (D.D. n. 214 del 2022), il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. "Decreto Aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 42, comma 5-bis, ha assegnato ulteriori complessivi 200.000.000 di euro di finanziamento (per gli anni dal 2023 al 2026), destinati allo scorrimento della stessa, così da sostenere ulteriori progetti, rispetto alle prime n. 27 idee progettuali approvate dall'Agenzia e, dunque, d'interesse anche per il MUR.

Rispetto alla procedura attivata dall'Agenzia sono state riscontrate, allo stato dell'arte, forti criticità tali da non consentire di garantire l'utilizzo delle risorse nella tempistica pianificata e il correlato conseguimento dei risultati attesi.

In attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il MUR ha istituito, d'intesa con il Ministero per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, con D.M. n. 1605 del 1° ottobre 2024 il Piano d'azione "RicercaSud". Il Piano assume funzione di coordinamento dei dispositivi programmatici attraverso i quali il MUR indirizza l'attuazione delle politiche di coesione in materia di ricerca e innovazione e, specificatamente:

- il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027 (PN RIC 2021-2027);
- la programmazione sostenuta dal Fondo Sviluppo e Coesione che nel ciclo 2021-2027 attua i propri interventi attraverso l'Accordo per la Coesione.

Il Piano individua tre Obiettivi specifici (OS), a cui sono relazionati determinati risultati attesi (RA), coerenti con strategie e metodologie attuative alla base dei programmi per cui il MUR ha competenza di gestione.

Obiettivo Specifico	Risultato Atteso
OS1) il potenziamento del capitale umano ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali	<i>RA1) la crescita del reclutamento dei ricercatori, contribuendo a ridurre il fenomeno del brain drain e ad avvicinare il dato del mezzogiorno al resto del Paese, in aderenza agli ambiti di specializzazione previsti dalla SNSI 2014-2020.</i>
OS2) il consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti le aree della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) delle Regioni meno sviluppate	<i>RA2) l'aumento dei progetti presentati da partenariati pubblico-privati tra imprese, enti di ricerca, università e altri soggetti intermediari o produttori di ricerca e innovazione, nonché un potenziamento degli effetti degli investimenti sul posizionamento di mercato delle imprese e più in generale un incremento del budget destinato dalle imprese alla ricerca e sviluppo.</i>
OS3) l' innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale , incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.	<i>RA3) il rafforzamento degli asset della ricerca nelle Regioni del mezzogiorno e in particolare delle dotazioni infrastrutturali e strumentali delle Università e degli Enti di Ricerca per attrarre nuovi ricercatori portando a un generale innalzamento della qualità e dell'attrattività del sistema della ricerca meridionale.</i>
<i>RA4) trasversale - effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero, a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare</i>	

Le risorse attraverso cui si sostiene il Piano ammontano a 1.092.900.000 di euro a valere sul PN RIC 2021-2027 e 306.767.175 di euro a valere sul FSC, di cui 150.000.000 di euro già assegnate con Delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021.

La definizione di una modificazione ed aggiornamento alla destinazione delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, attraverso le modifiche normative proposte con la proposta normativa è funzionale:

- a garantire il pieno utilizzo delle risorse originariamente destinate a “Ecosistemi dell’Innovazione per il Mezzogiorno” a valere sul FSC 2021-2027, pari ad euro 150.000.000 a favore di misure per cui si prevede un più elevato grado di *performance* attuativa;
- a garantire la sostenibilità e l’ottimizzazione dei risultati conseguibili in relazione agli obiettivi fissati nel Piano d’azione “RicercaSud”- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito con il citato D.M. n. 1605 del 2024.

I destinatari della misura del Piano d'azione "RicercaSud" e i risultati attesi sono coerenti e trasversali agli obiettivi previsti dalla Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze.

L'**articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)** interviene in materia di aziende ospedaliero-universitarie (AOU).

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 prevede che le aziende ospedaliero-universitarie si articolino, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

- a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

Le aziende ospedaliero-universitarie di cui al summenzionato comma 1 avrebbero dovuto adottare un "modello aziendale unico" di azienda ospedaliero-universitaria, al termine del periodo di sperimentazione della durata di quattro anni dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.

Tuttavia, risulta che solo poche AOU sono oggi riconducibili alla fattispecie del modello aziendale unico.

Risulta, inoltre, che nel CCNQ 2022-2024 di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, per il personale non dirigente, le due tipologie di AOU vengano disciplinate in modo differente: una afferisce al comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca e l'altra al comparto della Sanità.

Con l'intervento normativo in questione si intende regolamentare l'applicazione del CCNL al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse.

Nello specifico, l'**articolo 6, comma 1**, dispone che al personale non dirigente che sarà assunto dalle aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta -denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 517/1999) - per l'espletamento delle attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse, si applica la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

Il **comma 2** prevede che il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

Il **Capo III** reca le disposizioni finali e disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

L'**articolo 7** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 (Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca) modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si prevede, in particolare, che il Ministero promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali, provvedendo alla relativa assegnazione delle risorse mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa i criteri, le modalità e i termini.

Per la realizzazione delle finalità perseguite dalla disposizione è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si specifica, altresì, che alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa recante i dati puntuali delle singole autorizzazioni di spesa e delle relative risorse finanziarie a copertura degli oneri previsti:

Fondi disponibili	Capitolo/Piano gestionale	Legge autorizzativa	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)	7310/1	D.lgs. 204/98, art. 1, comma 3	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	2380/1	L.B. 234/2021, art. 1, comma 322, lettera b)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Fondo Italiano per la scienza (FIS)	7720	D.L. 73/2021, art. 61	25.000.000,00	0,00	0,00
Fondo italiano per le scienze applicate (FISA)	7725	L.B. 234/2021, art. 1 comma 312	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
TOTALE			40.000.000	60.000.000	60.000.000



Si precisa, infine, che l'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente articolo sarà puntualmente definita con successivo decreto del Ministro dell'università e ricerca, fissandone, altresì, criteri di premialità, modalità e termini.

L'articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026), limitandosi a consentire la proroga anche di quegli ulteriori incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale che dovessero venire in scadenza entro il 15 settembre 2025, ed a stabilire la durata di tale proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale, avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale circostanza riguarda anche l'unico incarico di titolare di USR attualmente avente livello dirigenziale non generale (USR Umbria), la cui proroga lascerebbe perdurare, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024, il medesimo livello dirigenziale non generale dell'incarico senza, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca), prevede, ai commi 1 e 2, che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, permettendo, al contempo, la semplificazione delle procedure concorsuali disciplinate dall'articolo 1, commi 938 e 939, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si fa presente, altresì, che le suddette procedure verranno espletate entro i termini già previsti a legislazione vigente (31 dicembre 2025).

L'articolo 1, comma 937, della citata legge n. 178 del 2020 ha autorizzato il MUR, per il biennio 2021-2022, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 56 unità da inquadrare nell'ex Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Per tale procedura è stata, altresì, autorizzata una spesa di euro 724.057 euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 940, della stessa legge n. 178 del 2020.

Alla stessa stregua, l'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, n. 69 unità di personale da inquadrare nell'ex Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'espletamento delle connesse procedure concorsuali è stata autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000, mentre per i costi collegati all'assunzione di personale è stata prevista una spesa pari a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022.



Tali disposizioni, intervenendo esclusivamente in relazione all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 81 posti, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionali già a disposizione dell'Amministrazione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** allinea il numero degli uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (n. 8, incluso il segretario generale) al numero complessivo degli uffici dirigenziali generali risultanti dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025 (n. 9, incluso il segretario generale), finanziariamente coperti. Per completezza informativa in merito ai posti di dirigente di prima fascia nella dotazione organica del Ministero, si fa presente che l'articolo 12, comma 3, del predetto regolamento di organizzazione prevede un'ulteriore posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

La disposizione, limitandosi ad allineare, dal punto di vista di coordinamento normativo, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al numero degli uffici dirigenziali di livello generale risultanti dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Amministrazione hanno previsto specifica autorizzazione di spesa e relativa copertura finanziaria (articolo 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).

Con il **comma 4**, si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, possa essere autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi oneri si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** prevede un incremento, pari a euro 150.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165. Tale disposizione si rende necessaria alla luce della necessità di assicurare l'efficace adempimento delle molteplici funzioni e delle responsabilità a carico degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, derivanti dall'esigenza di dover procedere, in modo celere e tempestivo, alla realizzazione degli obiettivi strategici e imprescindibili, previsti dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dall'esigenza di corrispondere alle ampliate competenze connesse alla nuova articolazione organizzativa dell'Amministrazione, disciplinata con il d.P.R. n. 62 del 2025, entrato in vigore il 17 maggio 2025. La disposizione è, pertanto, urgente e necessaria al fine di rimodulare gli attuali importi dei contratti a tempo determinato degli esperti a supporto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 9, comma 3, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, che il Ministro può individuare tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Tale previsione si rende imprescindibile a fronte delle predette accresciute specifiche esigenze connesse ai nuovi indirizzi strategici del Ministero.



Si segnala, al riguardo, che il riferimento al triennio 2025-2027 è strettamente connesso alla realizzazione delle azioni strategiche e delle politiche di indirizzo del Ministro nell'ambito del proprio mandato governativo.

Si rappresenta, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a euro 150.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

La proposta normativa di cui all'articolo 4 (**Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio Universitario Nazionale**) non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prorogando la durata del mandato degli attuali componenti del CUN al 31 dicembre 2025.

L'articolo 5 (**Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'Azione RicercaSud**) prevede che le risorse finanziarie, già assegnate con la legge n. 178 del 2020, per complessivi 150 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027, programmate con delibera Cipess n. 48 del 27 luglio 2021 a favore degli «Ecosistemi dell'Innovazione del Mezzogiorno» siano indirizzate e destinate alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano "RicercaSud", istituito, d'intesa con il Ministero per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, con D.M. n. 1605 del 1° ottobre 2024, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Le disposizioni, prevedendo opportune modificazioni relativamente alla destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

L'articolo 6 (**Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie**) è volto ad assicurare condizioni di reclutamento e contrattuali uniformi per il personale non dirigenziale da impiegare per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 con applicazione del contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità, rendendo così più semplice la gestione del personale e riducendo i contenziosi, nonché promuovendo la mobilità del personale sanitario tra Enti del Sistema Sanitario Nazionale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quando le predette assunzioni sono effettuate sulla base dei piani dei fabbisogni di personale determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando in ogni caso il concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

24/06/2025



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025.

**Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca,
istruzione e salute.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante « Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole »;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante « Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante « Riordino del Consiglio universitario nazionale »;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria »;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante « Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 »;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante « Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » e, in particolare, l'articolo 61;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione », e, in particolare, l'articolo 31, comma 1;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 830;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante « Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* »;

Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)

1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e

tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini. »

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e

il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938:

1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; *master* universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

2) al terzo periodo:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta;»;

2.2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

3. All'articolo 51-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « nove ».

4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione « Ricerca-Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 »)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 190 è abrogato;

b) il comma 189 è sostituito dal seguente:

« 189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione “RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO